



COMUNE DI VESCOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1, comma 641 ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/06/2021

INDICE

Sommario

ART. 1 - PRESUPPOSTO	4
ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 3 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 4 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	5
ART. 5 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO	6
ART. 6 – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO	6
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE	6
ART. 8 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	7
ART. 9 - COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI	7
ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	7
ART. 11 - PIANO FINANZIARIO	8
ART. 12 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	8
ART. 13 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	9
ART. 14 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	9
ART. 15 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	10
ART. 16 - ZONE NON SERVITE	10
ART. 17 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO	10
ART. 18 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 19 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 20 –RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	12
ART. 21 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIALI	13
ART. 22 – EVENTI ECCEZIONALI E SOPRAVVENUTI	13
ART. 23 - TRIBUTO GIORNALIERO	13
ART. 24 - TRIBUTO PROVINCIALE	14
ART. 25 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	14
ART. 26 - VERSAMENTI	15

ART. 27 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI	16
ART. 28 - DICHIARAZIONE TARI	16
ART. 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	18
ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	18
TABELLA DI UTENZE DOMESTICHE	19
TABELLA DI UTENZE NON DOMESTICHE	20

ART. 1 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 3.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e simili per natura o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 3 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 3, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 3 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (quali ad esempio acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi, salvo il caso in cui il soggetto obbligato al versamento del tributo possa dimostrare, mediante idonea documentazione, che non si sono verificati consumi dei servizi di rete corrispondenti all'occupazione per tutto l'anno di riferimento.
3. Sono soggette al tributo le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile detenute e utilizzate in via esclusiva.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale,

suscettibili di produrre rifiuti urbani o simili per natura e composizione ai rifiuti domestici riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pestilenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

5. Le aree adibite ad impianti di distribuzione di carburanti vengono assoggettate al tributo nella misura convenzionale di 30 mq per colonnina di distribuzione, anche multipla a prescindere dall'eventuale copertura. Resta confermato l'assoggettamento alla tariffa con gli ordinari criteri dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e simili.

ART. 4 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (quali ad esempio gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo diesempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
 - e) le superfici dei locali e delle aree scoperte riservate e di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, eccetto i locali ad essi accessori quali spogliatoi, uffici, zone ristoro, gradinate, servizi e simili che sono soggetti al pagamento del tributo.

2. Sono esclusi inoltre dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e simili per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Le circostanze di cui ai commi 1 e 2 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 5 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per tipologie di utenza con superfici suscettibili di produrre rifiuti pericolosi o speciali o non assimilati agli urbani di cui al precedente comma 1 difficilmente identificabili rispetto alle altre superfici, è applicato un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver conferito in proprio o avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. Il coefficiente di riduzione K_r viene calcolato tenendo conto del coefficiente K_d attribuito alla categoria dell'utenza sulla base della seguente relazione: $K_r = K_g \text{ recuperati} / K_d \times m_q$. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore a 0,8.
3. L'esenzione prevista al comma 1 è riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali o non assimilati e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali o non assimilati, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria decorrente dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie sulla quale si applica il tributo, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 2, è così determinata:
 - a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;

- b) per tutte le altre unità immobiliari, dalla superficie calpestabile.
2. Nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. A conclusione di tali procedure di allineamento, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 27/7/2000, n. 212.
 3. La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
 4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 8 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 9 - COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed simili. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed simili sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa, commisurata ad anno solare, è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e salvo conguaglio.

2. La tariffa è commisurata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. n. 158/1999.
3. La tariffa è articolata per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.
4. La tariffa è composta di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Il provvedimento di determinazione della tariffa stabilisce altresì la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche.

ART. 11 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal Comune di Vescovana o dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

ART. 12 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione al primo gennaio di ciascun anno, calcolato sommando tra loro i componenti di tutti i nuclei familiari residenti nella medesima

abitazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che pur mantenendo la residenza nei locali per i quali è dovuta la tariffa sono domiciliati altrove non sono computati tra gli occupanti a condizione che tale circostanza sia adeguatamente documentata attraverso un'attestazione dell'Ente presso il quale è stato temporaneamente stabilito il proprio domicilio (es. case di cura o di riposo, collegi o istituti scolastici, centri socio-educativi, comunità di recupero, istituti penitenziari) e a condizione che il periodo di permanenza al di fuori del nucleo familiare sia superiore a sei mesi.
4. Per le utenze domestiche detenute o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito pari ad 1 unità, ovvero, se superiore, in base a quanto indicato nella dichiarazione. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ad 1. Analogamente per le abitazioni possedute da utenti che risiedono o hanno dimora abituale, per un periodo superiore a sei mesi all'anno, al di fuori del territorio nazionale la tariffa è determinata considerando un numero di occupanti pari ad 1.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile riportata nell'apposita dichiarazione. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

ART. 13 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 14 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 15 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal presente regolamento. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. La cessazione dà diritto allo sgravio o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 24.

ART. 16 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e simili, Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale come definite dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e simili.
2. Qualora il servizio, sebbene istituito ed attivato, sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento con riferimento alla frequenza della raccolta o alla capacità dei contenitori stradali, qualora utilizzati, il tributo è dovuto nella misura del 20%.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 17 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

1. In caso di interruzione temporanea del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che determinino una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura del 20%.

ART. 18 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa, sia fissa che variabile, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio è ridotta di una percentuale non superiore al 20% determinata con deliberazione annuale di approvazione delle tariffe. La riduzione è concessa a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 24, a condizione che la regolarità dell'uso dell'idonea attrezzatura sia accertata e certificata dall'Ente Gestore.
2. La tariffa è ridotta fino ad un massimo del 30% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo complessivamente inferiore a sei mesi all'anno da soggetti non residenti, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si dichiara di utilizzare l'alloggio per meno di sei mesi all'anno e di non volerlo cedere in locazione o in comodato.
3. La tariffa è ridotta di due terzi, per ciascun anno, nel caso di abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
4. La tariffa è ridotta fino ad un massimo del 30% nel caso di fabbricati rurali ad uso abitativo occupati da coltivatori diretti o da soggetti che percepiscono reddito da pensione per l'attività svolta in agricoltura.
5. Le agevolazioni indicate ai precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
6. Con la deliberazione annuale di determinazione delle tariffe possono essere modificate le misure delle agevolazioni di cui ai commi precedenti.

ART. 19 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti simili che l'utente dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. Il coefficiente di riduzione K_r viene calcolato tenendo conto del coefficiente K_d attribuito alla categoria dell'utenza sulla base della seguente relazione: $K_r = K_g \text{ recuperati} / K_d * \text{mq}$. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore a 0,8.
2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare almeno 30 giorni prima della scadenza dell'ultima rata apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti simili agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti simili avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K_d) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

3. La tariffa è ridotta fino ad un massimo del 30% nel caso di locali, diversi da abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a un uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione e che quest'ultima preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi all'anno o di 4 giorni per settimana.
4. Le agevolazioni indicate ai precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.
5. Con la deliberazione annuale di determinazione delle tariffe sono stabilite le misure delle agevolazioni di cui ai precedenti commi.

ART. 20 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Comune di Vescovana, e per conoscenza, al Consiglio di bacino territorialmente competente ove costituito ed operativo, entro il 31 maggio di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'auto-certificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
 - a) la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
 - b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
 - c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.
3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Comune di Vescovana, e per conoscenza, al Consiglio di bacino territorialmente competente ove costituito ed operativo: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.
5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013: l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.
6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo;
7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo

rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

ART. 21 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIALI

1. Il Comune può sostituirsi al parziale o totale pagamento della tariffa relativa alle seguenti utenze:
 - a) nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico o sociale individuati in base alla situazione ISEE, alla tipologia di reddito proveniente esclusivamente da pensione, all'età anagrafica e alle situazioni familiari assistite dai servizi sociali comunali, secondo i parametri specificatamente determinati con la deliberazione di approvazione della tariffa;
 - b) nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, in possesso della certificazione con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 e s.m.i., rilasciata dalla competente Commissione operante presso l'Azienda ULSS, secondo i parametri specificatamente determinati con la deliberazione di approvazione della tariffa.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato da presentarsi ogni anno entro il termine stabilito dalla deliberazione di approvazione della tariffa.
3. Gli oneri di cui al precedente comma 1 sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 22 – EVENTI ECCEZIONALI E SOPRAVVENUTI

1. In caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, possono essere motivatamente stabilite delle riduzioni ed esenzioni tariffarie per le utenze non domestiche specificando la copertura economica del relativo onere a carico del bilancio comunale.
2. Nei casi di cui al precedente comma, la Giunta comunale può definire una diversa scadenza delle rate di pagamento, comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo.
3. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
 - a) inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
 - b) mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale.

ART. 23 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale

del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%, con un minimo giornaliero di € 2,50.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni/ autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 24 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 25 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC), allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune che ne rilascia ricevuta nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di trasmissione nel caso di invio a mezzo PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, saranno conteggiate con apposito provvedimento di sgravio su richiesta dell'interessato.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione, regolarmente sottoscritta mediante firma autografa o digitale, qualora l'invio sia effettuato mediante PEC, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali dell'immobile e di eventuali pertinenze, indirizzo e il numero civico corredato dell'eventuale interno di ubicazione, superficie calpestabile in mq e destinazione

d'uso dei singoli locali;

d) Numero degli occupanti i locali;

e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non dimoranti stabilmente nei medesimi;

f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società o di altra tipologia di persona giuridica, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;

b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e dei poteri di rappresentanza;

c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d) Estremi catastali dell'immobile e di eventuali pertinenze, indirizzo e il numero civico corredato dell'eventuale interno di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra, con appropriata documentazione, di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
10. La cessazione può essere anche rilevata d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali o aree per i quali sia stata presentata una nuova dichiarazione di inizio utenza da parte di altro soggetto o per i quali ne sia accertata comunque la cessazione dell'occupazione.
11. Nel caso di occupazioni o conduzioni temporanee di locali ed aree, l'obbligo della denuncia è assolto con il versamento della tariffa giornaliera da effettuarsi contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
12. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le sanzioni di cui al relativo regolamento.

ART. 26 - VERSAMENTI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite conto corrente postale o le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:
 - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
 - Pago PA
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. L'avviso di pagamento contiene gli elementi previsti dalla vigente normativa e può avere

formato elettronico in quanto consentito dalla legge o dall'interessato.

4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate scadenti a marzo, maggio, settembre e novembre, oppure in un'unica soluzione con scadenza agosto. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. n. 296/2006.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dall'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo.
7. Il versamento non è dovuto per importi pari od inferiori ad € 12,00, per ciascuna annualità.

ART. 27 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni/rateizzazioni dei pagamenti dovuti in base ad avvisi di accertamento alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) la somma per la quale si chiede la rateizzazione o la dilazione deve superare l'importo complessivo di € 500,00;
 - b) durata massima: 12 mesi
 - c) decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) applicazione degli interessi di rateizzazione/ dilazione al tasso legale;
 - e) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

ART. 28 - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o *a mezzo fax*, allegando fotocopia del documento d'identità, *o posta elettronica o PEC (indicare la modalità prescelta)*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (*specificare la data per la posta elettronica e PEC*).
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita

dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. *(Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).* – *indicare solo se si tiene conto del numero degli occupanti nell'articolazione delle tariffe*

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali *(solo se necessario)*;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

- 6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
- 7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
- 9. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della IUC, TARES e TARSU, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. Al fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1 della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TABELLA DI UTENZE DOMESTICHE

01 Abitazione – Componente Nucleo	N. 1
02 Abitazione – Componente Nucleo	N. 2
03 Abitazione – Componente Nucleo	N. 3
04 Abitazione – Componente Nucleo	N. 4
05 Abitazione – Componente Nucleo	N. 5
06 Abitazione – Componente Nucleo	> 5

TABELLA DI UTENZE NON DOMESTICHE

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club